

COMUNE DI CAVA MANARA

PROVINCIA DI PAVIA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAVA MANARA E LA COOPERATIVA SOCIALEAI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 1, DELLA LEGGE 381 DEL 8 NOVEMBRE 1991 E .S.M.I. E DELL'ART. 11, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 2003, N. 21 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE COMUNALE SINO AL 31.12.2016

L'anno **DUEMILA**..... il giorno del mese di alle ore presso la residenza municipale del Comune di Cava Manara, in Via Manara, numero civico 7;

sono presenti:

- Per il **Comune di Cava Manara**, il Sig. _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Cava Manara, via Manara, 7 – 27051 Cava Manara (PV), in qualità di Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente in esecuzione del Decreto Sindacale n./..... in rappresentanza e per conto di questo Comune (partita I.V.A. 00467120184) che di seguito, per brevità, verrà chiamato “Comune”;

E

- Per la **Cooperativa Sociale/ Consorzio di Cooperative sociali**, che di seguito verrà chiamata “Cooperativa” con sede in, via, n....., cod. fisc. e P.Iva n., iscritta nella sezione "B", numero progressivo dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, numero REA, il suo legale rappresentante **Sig.**, nato a, il e residente a (.....), Vian.... abilitato alla sottoscrizione del presente atto;

Posto che l’Ente **COMUNE DI CAVA MANARA** e la **COOPERATIVA SOCIALE**al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate nell’art. 4, comma 1 della Legge n. 381/91 e successive modificazioni, in applicazione dei principi contenuti nell’art. 5 della Legge n. 381/91 stipulano la presente convenzione.

VISTI

- gli articoli 1, 2, 4, 5, 8, 9, della Legge 381/91 e s.m.i.;
- l’art. 11 della Legge Regionale n. 21/2003
- l’art. 29, comma 3, della Legge Regionale n. 1/08;
- il D. Lgs. n. 469/1997 che equipara alle Onlus, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi e dichiara esenti dall’imposta di bollo i contratti posti in essere o richiesti dalle Onlus (vedasi visura camerale del Cooperativa attestante la finalità non lucrativa di utilità sociale, così come risulta agli atti dell’Ente Prot. n. del.....);
- i documenti acquisiti d’ufficio a comprova delle dichiarazioni rese quali:
 - (prot n. del
 - (prot n. del
 - (prot n. del

- (prot n. del)

PREMESSO

- che questa amministrazione comunale necessita di eseguire la manutenzione del verde comunale;

PRESO ATTO

- che l'art. 5 della L. n. 381/1991 dispone che gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri dell'Unione Europea per la fornitura di beni e di servizi;
- che il legislatore nazionale, recependo la Direttiva 18/2004 in tema di affidamento di commesse pubbliche, ha consapevolmente mantenuto in vita la legge 381 del 1991 giacché l'art. 52 del D.Lgs. testualmente dispone che sono *“Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali...”*
- che, in conformità all'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91, il Comune di Cava Manara ha ritenuto di procedere alla stipula con una Cooperativa sociale di Tipo “B”, di una convenzione per la manutenzione del verde comunale sino al 31.12.2016;
- che con l'affidamento alla Cooperativa delle attività oggetto della convenzione il Comune si pone quale obiettivo il reperimento delle necessarie risorse umane, aventi i requisiti professionali adeguati, da adibire al servizio di manutenzione del verde, agevolando l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
- che la Cooperativa sociale è stata individuata a seguito di confronto comparativo effettuato con procedura negoziata senza bando, previa pubblicazione di un avviso di “indagine di mercato” volto a reperire manifestazione di interesse al convenzionamento tra le cooperative operanti sul territorio, volto a selezionare la Cooperativa sociale ritenuta in grado di raggiungere, nel modo più efficace, gli obiettivi perseguiti dall'Ente, conformemente a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, della Legge n. 381/91;
- che la società cooperativa rientra nel novero delle società cooperative di cui all'art. 5 della L. n. 381/1991 e che come tale è iscritta all'albo speciale della Regione Lombardia, previsto dall'art. 9 della L. n. 381/1991;

VISTO

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 11.01.2014 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo in ordine all'affidamento a Cooperativa sociale di tipo “B” del servizio di manutenzione del verde comunale, incaricando il Responsabile del servizio di procedere all'adozione dei necessari atti per l'affidamento di tale servizio;
- la determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. del con la quale è stato avviato, ai sensi dell'art. 5, comma 1 della Legge n. 381/91 e s.m.i., il procedimento di selezione del soggetto per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale sino al 31.12.2016 a Cooperativa sociale di tipo “B” mediante procedura competitiva di tipo negoziata, assimilata per analogia all'art. 125 del D.Lgs. 12.04.2016, n. 163 e s.m.i., a seguito di indagine di mercato, mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- la determinazione del Servizio Territorio ed Ambiente n. Ambiente n. del con la quale sono stati approvati i verbali di gara e l'affidamento del servizio di manutenzione del verde comunale sino al 31.12.2016 alla cooperativa sociale

**TUTTO CIÒ PREMESSO
E RITENUTO PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE CONVENZIONE, TRA LE
PARTI,**

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
Oggetto della convenzione**

Il Comune di Cava Manara affida alla società cooperativa _____ con sede a _____ in via _____, di seguito denominata Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante qui intervenuto, che accetta, il servizio di manutenzione delle aree verdi comunali sino al 31.12.2016.

La prestazione oggetto dell'appalto consiste nel taglio delle aree verdi delle aree di proprietà comunali indicate nella tabella di cui all'art. 1 del Capitolato, nella quale sono riportate le singole superfici ed il numero di tagli previsti.

**Art. 2
Durata della convenzione**

La convenzione avrà decorrenza sino al 31.12.2016. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di sciogliere la convenzione, in qualsiasi momento, nel caso in cui l'appaltatore, si rivelasse poco proficuo.

**Art. 3
Obblighi della Cooperativa**

La Cooperativa Sociale si impegna:

- ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/91;
- ad impiegare per l'espletamento delle attività, oggetto della convenzione, operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione dell'attività. Gli operatori devono essere descritti in un elenco da comunicare all'A.C. e contenente tutte le informazioni possibili a definire la posizione e la professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello) La cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati. Tale elenco con relativa documentazione dovrà essere aggiornato con i nuovi inserimenti di personale, anche per la sostituzione temporanea di altro personale per servizio militare, malattia, infortunio, ferie e maternità o a seguito dell'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro, previa in tal caso l'immediata comunicazione a mezzo fax, ogni qualvolta si verificano variazioni, entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento.
Gli enti contraenti si impegnano ad affrontare congiuntamente, tempestivamente e preventivamente, quando possibile, gli eventuali problemi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione.
- a nominare quale Responsabile dello svolgimento delle attività il Sig....., qualifica professionale.....e quale Responsabile degli inserimenti lavorativi delle persone

- svantaggiate il Sig.....qualifica professionale.....comunicando immediatamente la loro sostituzione per ragioni operative;
- ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge 381/91;
 - a rispettare per il proprio personale dipendente i contratti collettivi di lavoro e condizioni economiche e normative, integrate da eventuali accordi provinciali vigenti sul territorio in cui si svolge il servizio, risultante dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 - ad applicare a favore dei soci lavoratori subordinati condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle Organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente maggiormente rappresentative o dal CCNL di settore, e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi relativi alla località in cui si svolgono le prestazioni, ed a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, a corrispondere i compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
 - ad applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive previste dal CCNL delle Cooperative Sociali siglato dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;
 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, nonché a sostenere tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica per garantire, in ossequio al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i., la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura a persone o cose;
 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - a impegnarsi a liberare l'Amministrazione contraente ed i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione, o molestia di terzi derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto della presente convenzione;
 - a garantire sulla base del corrispettivo concordato, l'assunzione di persone a tempo pieno o più soggetti a part-time, indicati dall'Ente ed appartenenti alle tipologie indicate dall'art. 4 della Legge 381/91 per l'intera durata della convenzione;
 - a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone inserite nell'attività lavorativa rispettando la Legge 675/96 e s.m.i.;
 - a seguire e rispettare le indicazioni e le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo previsti dal capitolato speciale (costituente parte integrante della presente convenzione), con piena autonomia organizzativa e gestionale;
 - a trasmettere al Comune ogni semestre ed a conclusione della convenzione una relazione circa i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo;
 - a consegnare all'inizio di ogni mese, al Responsabili del Servizio Territorio ed Ambiente, il planning degli interventi da effettuare impegnandosi a rispettare la tempistica e la tipologia degli interventi indicati nelle schede allegate al capitolato relativo al servizio, comunicando tempestivamente le eventuali variazioni;

Art. 4 Soci Volontari

Al fine di coadiuvare il personale addetto al sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate impiegate nell'esecuzione dell'attività, la Cooperativa sociale può avvalersi, nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della Legge n. 381/91, dei soci volontari di cui all'elenco nominativo acquisito agli atti.

La Cooperativa sociale si impegna a comunicare le eventuali variazioni dei soci volontari impegnati nell'espletamento delle attività di cui alla convenzione.

Art. 5
Progetti personalizzati di inserimento lavorativo

Il responsabile sociale degli inserimenti lavorativi designato dalla Cooperativa e l'Assistente sociale in rappresentanza dell'Ente, predisporranno un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Il progetto di inserimento non è finalizzato né ad una futura assunzione, né ad una collaborazione presso il Comune.

Art. 6
Verifiche periodiche e controlli

Al fine di garantire l'effettiva attuazione della presente convenzione, l'Ente potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la corretta utilizzazione delle modalità di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti attraverso contatti diretti con la struttura della Cooperativa sociale e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni, trasmesse anche alla Cooperativa sociale.

Il referente dell'Ente incaricato del controllo e vigilanza è il Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.

Art. 7
Valore della convenzione e modalità di pagamento

L'importo complessivo della presente convenzione è di € (.....) + IVA%.

La tariffa oraria onnicomprensiva corrispondente è di € + IVA%.

Il corrispettivo verrà pagato sulla base dell'effettiva quantificazione delle prestazioni effettuate, mensilmente in modo posticipato, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura al protocollo comunale, previa verifica da parte dei Responsabili di Servizio della conformità delle prestazioni eseguite a quanto specificato nel capitolato e con le modalità di cui all'art. 25 del Capitolato.

Trascorso 1 (uno) anno dalla data di affidamento e ad istanza della parte interessata, i prezzi oggetto del presente capitolato sono assoggettati a revisione periodica su base annuale dell'indice ISTAT, secondo le modalità di cui all'art. 26 del Capitolato..

Art. 8
Subappalto - Consorzi

E' vietato, da parte della Cooperativa Sociale la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto, ai sensi del primo comma dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In materia di subappalto si richiamano le disposizioni contenute nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

Nel caso di convenzione stipulata con un Consorzio, l'eventuale sostituzione della Cooperativa sociale esecutrice deve essere autorizzata da parte dell'Ente.

Art. 9

Risoluzione della convenzione

Il Comune di Cava Manara si riserva la facoltà di risolvere la convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice Civile, a tutto rischio e danno della Cooperativa, nei seguenti casi:

- reiterate gravi inosservanze di norme legislative e regolamenti in materia di sicurezza, di inquinamento atmosferico idrico e prevenzione infortuni;
- sia intervenuto a carico della cooperativa stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori nonché il rapporto di fiducia tra appaltante ed appaltatore;
- cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato;
- grave negligenza o frode della ditta. In particolare la ditta sarà considerata gravemente negligente qualora cumuli, nel corso della durata della convenzione, richiami formalmente contestati e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto;
- il venir meno del requisito relativo all'obbligo di mantenere invariato il numero minimo dei lavoratori svantaggiati per tutta la durata della convenzione;
- mancata presentazione della cauzione definitiva o polizza assicurativa, nonché del "piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, ovvero entro i termini fissati dall'Amministrazione;
- qualora una delle autorizzazioni o iscrizioni ad albi obbligatori o altre abilitazioni all'esercizio delle specifiche attività risultino scadute, sospese, o invalide;
- per l'impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio.
- mancato raggiungimento dell'obiettivo sociale previsto dal progetto d'inserimento lavorativo

L'Amministrazione Comunale potrà altresì procedere alla risoluzione della convenzione in tutti i casi previsti dal Codice Civile.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la convenzione sarà risolta di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune in forma di lettera trasmessa con posta certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi sopra elencati la Cooperativa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale salvo il diritto della stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

A seguito della risoluzione della convenzione l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare il servizio all'impresa concorrente che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto al risarcimento, per la Stazione appaltante, di tutti i danni e delle spese derivanti dall'inadempimento.

E' causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa all'Albo Regionale delle Cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell'Ente, sulla base di provvedimento motivato, di far proseguire la convenzione sino alla sua naturale scadenza.

La cooperativa potrà richiedere la risoluzione della convenzione nel caso di:

- ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Ente per oltre 6 (sei) mesi dalla scadenza di cui all'art. 30, ferma restando la possibilità per la Cooperativa sociale di porre l'eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra.

Art. 10
Risoluzione delle controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del servizio relativo al presente capitolato può essere definita dall'A.C. e dall'affidatario, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

La proposta di transazione può essere formulata:

- dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del responsabile competente dell'A.C.;
- dal responsabile competente dell'A.C., per essere rivolta all'affidatario, previa audizione della medesima

La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione della convenzione relativa al servizio in oggetto, non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente comma, è deferita alla competenza del Foro di Pavia.

Art. 11

Garanzie inerenti la corretta esecuzione del servizio – Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia della regolare esecuzione del servizio, ha costituito cauzione di €..... pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo netto convenzionale, mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla..... valida per l'intera durata della convenzione (Prot. n. del)

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazioni di penali di cui al capitolato o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in corso di esecuzione della convenzione.

Pertanto la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienza da parte del Consorzio pena la risoluzione della convenzione.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, rimarrà vincolata per tutta la durata convenzionale e sarà svincolata e restituita al Consorzio, entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del Responsabile del servizio.

Art. 12

Osservanza delle norme di sicurezza

La cooperativa è tenuta a predisporre sui luoghi di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e di terzi in genere, attenendosi al D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione e protezione:

A tale proposito si richiamano le disposizioni di cui all' art. 12 del Capitolato Speciale.

Art. 13

Copertura assicurativa

La Cooperativa è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Cava Manara ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse allo svolgimento del servizio di pulizia.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 13 del Capitolato Speciale. A tale proposito la Cooperativa ha provveduto alla stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) con..... acquisita al Prot. n..... del.....)

Art. 14

Spese, Imposte e tasse

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti al presente affidamento e alla stipulazione, scritturazione, diritti di segreteria, di rogito e di registrazione della convenzione, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico della Cooperativa.

Ai sensi del D.Lgs n. 460/1997 che equipara alle ONLUS, a prescindere dalla loro struttura e dalle loro finalità, anche le cooperative sociali ed i consorzi, la Cooperativa è esente dall'imposta di bollo.

Inoltre, essendo esente dall'imposta di bollo, i diritti di segreteria e di rogito dovuti in conseguenza alla stipula della convenzione, sono ridotti del 50% , ai sensi della Legge n. 604 del 6/06/1962 art. 40, tabella D.

Il contratto inerente l'appalto sarà assoggettato ad IVA.

Art. 15

Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla convenzione.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, la Cooperativa è tenuta, in particolare:

- a) a comunicare all'Amministrazione di Travacò e all'Istituzione i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della convenzione;
- b) ad effettuare ogni transazione relativa alla convenzione avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della legge n. 136/2010;
- c) a riportare su ogni documento contabile il CIG (Codice Identificativo di Gara) atto a identificare la procedura di gara.

L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 16

Trattamento dei Dati personali nell'esecuzione del servizio - Informativa

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che il trattamento dei dati personali forniti all'Amministrazione Comunale di Cava Manara in relazione al presente affidamento è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali, ed avverrà da parte del Comune di Cava Manara, titolare del trattamento dati, presso la Sede dell'Ente in Via Manara n. 7 con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento amministrativo.

Il presente trattamento, è svolto sulla base delle disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

I dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento : incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 succ. modificata dalla Legge 15/2005 e succ. mod.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al titolare del trattamento ossia al Comune di Cava Manara, per il tramite Responsabile del Servizio Territorio ed Ambiente.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. la Ditta affidataria è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente capitolato e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

La Ditta affidataria dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del Responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Il Comune e la Cooperativa prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 17

Rinvio alla normativa generale

Per tutto quanto non espressamente previsto o disciplinato dal o dalla presente convenzione, ai fini della regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, si fa richiamo ai principi generali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché ad ogni altra norma di carattere generale, in quanto compatibile.

Art. 18

Allegati

Si allega alla presente convenzione il capitolato.

Secondo quanto previsto dall'art. 137 del D.P.R. 207/2010 sono parte integrante della presenta convenzione le polizze di garanzia, depositati agli atti e qui richiamati a far parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto